

## Contratto-tipo di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo n. 28/2011

Codice identificativo n. [numero progressivo da sistema]

### CONTRATTO

per il riconoscimento degli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28 dicembre 2012.

Il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., con sede in viale Maresciallo Pilsudski, 92, 00197 Roma, capitale sociale di €26.000.000,00, interamente versato, società iscritta al n. 97487/99 del Registro delle Imprese di Roma, CF e Partita IVA 05754381001, nella persona dell'Ing. Gerardo Montanino nella qualità di Direttore della Divisione Operativa, nel seguito denominato brevemente “GSE”

e

[Se Pubblica Amministrazione]

[inserire ragione sociale della Pubblica Amministrazione] con sede in [inserire l'indirizzo della sede della PA], comune di [inserire il comune in cui è la sede della PA], partita IVA [inserire partita iva se disponibile], codice fiscale [inserire codice fiscale], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante,

[Se persona fisica]

il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], comune di [inserire comune di residenza (provincia)], codice fiscale [inserire codice fiscale],

[Se persona fisica nata all'estero]

il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato in [inserire nazione di nascita], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], [inserire Stato di residenza], codice fiscale [inserire codice fiscale], (da inserire solo se titolare di partita IVA numerica) partita IVA [inserire partita IVA numerica],

[Se persona fisica titolare di ditta individuale]

il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], comune di [inserire comune di residenza (provincia)], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], titolare di [inserire il nome della ditta], con sede in [inserire l'indirizzo della sede della ditta], comune di [inserire il comune in cui è la sede della ditta],

[Se persona fisica con partita iva ma senza indicazione di ditta individuale]

il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], comune di [inserire comune di residenza (provincia)], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale],

[Se persona giuridica]

[inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede in [inserire l'indirizzo della sede della società], comune di [inserire il comune in cui è la sede della società], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante,

in qualità di **Soggetto Responsabile**

#### Premesso che

- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, attua la direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici che contestualmente abroga la direttiva 93/76/CEE e successive modificazioni;

- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28/11 (di seguito: D.Lgs n. 28/11) , all'art. 28, commi 1 e 2, prevede contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, stabilendone i criteri;
- il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, in attuazione delle richiamate disposizioni del D.Lgs. 28/2011, ha emanato il decreto 28 dicembre 2012 *“Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni”* (di seguito: Decreto);
- il GSE, in qualità di soggetto attuatore del Decreto verifica il rispetto dei requisiti necessari per l'ammissione agli incentivi di cui all'art. 7, comma 6, del Decreto, in relazione agli interventi previsti all'art. 4 del Decreto presentati dal Soggetto Responsabile;
- l'intervento viene incentivato, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Decreto, esclusivamente per la quota eccedente l'eventuale adempimento all'obbligo di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs n. 28/11, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12 del Decreto;
- con riferimento ai limiti di cumulabilità di cui all'art. 12 del Decreto, l'incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Limitatamente agli edifici pubblici ad uso pubblico, tali incentivi sono cumulabili con gli incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. Nei casi di interventi beneficiari di altri incentivi non statali cumulabili, l'incentivo previsto è attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente;
- al fine di garantire il controllo sul divieto di cumulo di cui all'art. 12, comma 1, del Decreto per gli interventi di cui all'art.4, comma 2, il GSE trasmette i nominativi dei beneficiari degli incentivi e i dati relativi all'intervento incentivato all'ENEA e all'Agenzia delle Entrate;
- ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Decreto, al fine di disciplinare e agevolare le attività dei Soggetti Responsabili in relazione all'attuazione del contratto, il GSE pubblica, curandone l'aggiornamento, sul proprio sito internet ([www.gse.it](http://www.gse.it)) le “Regole Applicative del D.M. 28 dicembre 2012”. In particolare le Regole Applicative disciplinano le modalità tecnico-operative di comunicazione dei dati inerenti agli interventi e dei dati propedeutici alla fatturazione e al pagamento.

### **Articolo 1**

#### ***Oggetto***

Il presente contratto regola il rapporto tra il GSE e il Soggetto Responsabile nell'ambito dell'incentivazione degli interventi di piccole dimensioni di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, relativi alle tipologie di cui all'art. 4 del Decreto.

### **Articolo 2**

#### ***Valore dell'incentivazione***

L'ammontare dell'incentivo riconosciuto agli interventi realizzati, determinato dal GSE ai sensi dell'art. 6 del Decreto e la sua eventuale suddivisione in rate, sono riportati nella Tabella Riepilogativa, che costituisce parte integrante del contratto.

### **Articolo 3**

#### ***Obblighi del Soggetto Responsabile***

Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del Decreto, il Soggetto Responsabile è tenuto a utilizzare esclusivamente le applicazioni informatiche predisposte dal GSE per la gestione del contratto.

Il Soggetto Responsabile è tenuto a conservare ai sensi dell'art. 10 del Decreto e a consegnare al GSE, su semplice richiesta in qualunque fase del procedimento e nel rispetto dei termini da questi stabiliti, la documentazione di cui all'art. 7, commi 5, 6 e 8 del Decreto, relativa al tipo di intervento effettuato e alle sue caratteristiche.

Il Soggetto Responsabile si impegna a comunicare al GSE esclusivamente attraverso il portale informatico, ogni eventuale variazione delle proprie coordinate bancarie su cui intende ricevere l'accredito dell'incentivo. Tale variazione sarà resa operativa dal secondo mese successivo al mese di ricevimento della comunicazione da parte del GSE.

### **Articolo 4**

#### ***Obblighi del GSE***

Il GSE riconosce l'accesso agli incentivi ai Soggetti di cui all'art. 3 del Decreto per gli interventi e per la durata di cui all'art. 6 del medesimo Decreto.

Il GSE è responsabile dell'attuazione e monitoraggio del processo di assegnazione degli incentivi, dell'erogazione ed eventualmente della revoca degli stessi nei termini previsti dalla normativa vigente.

Nei casi previsti dal comma 2-bis dell'art. 99 del D.Lgs. 159/11, il GSE acquisisce d'ufficio l'informazione antimafia.

Il GSE definisce, aggiorna e comunica ai Soggetti Responsabili le modalità di gestione e le eventuali modifiche alle procedure inerenti alla gestione degli incentivi secondo modalità e tempistiche contenute nelle Regole Applicative pubblicate sul proprio sito [www.gse.it](http://www.gse.it).

### **Articolo 5**

#### ***Cessione dei crediti***

*[Il Soggetto Responsabile può cedere il credito relativo alle somme di cui all'articolo 6, secondo le condizioni definite dal GSE in modo da minimizzare i costi delle procedure per la gestione, compatibilmente con le tempistiche dell'eventuale sviluppo ed adeguamento dei processi di gestione e dei relativi sistemi informativi]*

### **Articolo 6**

#### ***Erogazione e pagamento degli incentivi***

Il GSE determina l'ammontare e la durata dell'incentivo da corrispondere al Soggetto Responsabile ai sensi di quanto previsto agli artt. 6 e 15 del Decreto e dei valori di cui agli Allegati I, II e III del medesimo Decreto. Ai sensi dell'art. 17 del Decreto, sull'ammontare dovuto verrà calcolato l'importo del corrispettivo previsto a copertura delle attività svolte dal GSE in misura pari all'uno per cento del valore del contributo totale con un massimale dell'imponibile pari a 150 Euro. Il corrispettivo verrà trattenuto dal GSE come somma a valere sulle rate annuali cui ha diritto il Soggetto Responsabile dell'intervento.

La liquidazione delle somme dovute avviene tramite bonifico bancario, al netto della fattura emessa da GSE per il corrispettivo di cui all'alinea precedente.

Il pagamento della prima rata è previsto con *data di pagamento* ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del semestre in cui ricade la data di attivazione del contratto; le rate successive avranno cadenza annuale. Nel caso in cui la *data di pagamento* ricada in un giorno festivo, il pagamento è disposto con valuta il giorno lavorativo immediatamente successivo (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma).

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto, nei casi in cui l'importo complessivo non sia superiore a 600 Euro, l'incentivo sarà corrisposto in un'unica rata.

Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per i pagamenti che non vadano a buon fine a causa dell'indicazione da parte del Soggetto Responsabile di coordinate bancarie errate; in tal caso, il GSE comunica tempestivamente al Soggetto Responsabile l'erronea indicazione delle coordinate bancarie in modo da permettere la correzione dei dati comunicati.

### **Articolo 7**

#### ***Ritardato pagamento***

Nel caso di ritardato pagamento totale o parziale, non dovuto alle attività di cui al successivo art. 10, sugli importi erogati sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso d'interesse legale fissato ex art. 1284 c.c..

### **Articolo 8**

#### ***Verifiche, controlli e sopralluoghi***

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto, il GSE cura l'effettuazione dei controlli mediante verifiche documentali e controlli in sito, direttamente o tramite terzi, al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi.

Nel corso di tali attività il Soggetto Responsabile potrà avvalersi e/o farsi rappresentare, con giusta delega, da un proprio Soggetto Delegato, del quale dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo e i riferimenti per eventuali comunicazioni.

È fatto obbligo al Soggetto Responsabile di adottare le misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza e della normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 23, comma 3, del D.Lgs. 28/11, e dell'art. 14 del Decreto, qualora il GSE accerti che, in relazione alla richiesta di erogazione degli incentivi, siano stati forniti dati o documenti, anche elettronici, non veritieri, ovvero siano state rese dichiarazioni false o mendaci, dispone l'interdizione alla percezione degli incentivi per la durata di dieci anni dalla data dell'accertamento, fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite. L'interdizione si applica alla persona fisica o giuridica che ha presentato la richiesta, nonché ai seguenti Soggetti:

- a) il legale rappresentante che ha sottoscritto la richiesta;
- b) il Soggetto Responsabile;
- c) il direttore tecnico;

- d) i soci, se si tratta di società in nome collettivo;
- e) i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- f) gli amministratori con potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Qualora siano state accertate le condizioni ostative di cui all'art. 23 del D.Lgs. 28/11 nell'ambito della valutazione di altra istanza di incentivo che coinvolga il Soggetto Responsabile, il GSE procederà ad assumere le determinazioni di annullamento o revoca del provvedimento di riconoscimento dell'incentivo relativo alla tipologia di intervento di cui al contratto con riserva di ripetizione, anche limitatamente a un periodo circoscritto, di quanto già erogato a titolo di incentivazione.

## **Articolo 9**

### ***Decorrenza e durata del contratto***

Il contratto ha decorrenza dalla data dell'accettazione informatica da parte del Soggetto Responsabile e cessa di produrre i suoi effetti con l'erogazione dell'ultimo importo, fermo restando l'obbligo del Soggetto Responsabile, di cui al precedente art. 3.

## **Articolo 10**

### ***Risoluzione e sospensione del contratto***

Il contratto si intende risolto di diritto e cessa di produrre effetti tra le Parti qualora il Soggetto Responsabile incorra:

- nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia, nei casi dalla stessa previsti;
- nel divieto di cumulo di cui all'art. 12 del Decreto;
- nelle condizioni di cui all'art. 23, comma 3, del D.Lgs. 28/11 nonché in caso di ingiustificato rifiuto ad acconsentire alle verifiche e ai controlli di cui all'art. 14, comma 1, del Decreto e al precedente art. 8.

Il GSE si riserva la facoltà di sospendere, per esigenze cautelari, sino all'eventuale esito positivo dell'attività di accertamento e/o controllo, l'efficacia del contratto e dunque l'erogazione degli incentivi, qualora le competenti Autorità, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, abbiano segnalato/comunicato l'avvio di procedimenti tesi ad accertare la permanenza dell'idoneità degli interventi incentivati e/o la permanenza dei requisiti del Soggetto Responsabile a percepire l'incentivo. L'incentivo può essere altresì sospeso nel caso in cui il Soggetto Responsabile non dovesse consegnare al GSE, senza giustificato motivo, su semplice richiesta, la documentazione di cui all'art. 7, commi 5, 6 e 8 del Decreto, relativa al tipo di intervento effettuato e alle sue caratteristiche.

## **Articolo 11**

### ***Perfezionamento del contratto***

Ai fini della stipula del contratto è il Soggetto Responsabile, dopo aver inserito sul portale informatico i dati relativi al sistema edificio-impianto e alle caratteristiche degli interventi per i quali richiede l'accesso agli incentivi, e dopo aver caricato sul medesimo portale la documentazione richiesta, trasmetta al GSE, esclusivamente tramite il portale informatico, la domanda di cui all'art. 7, comma 1, inclusiva della richiesta di concessione degli incentivi, delle condizioni contrattuali generali e della tabella riportante l'importo indicativo degli incentivi, debitamente sottoscritta con allegata la fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità per gli effetti del DPR n. 445/00.

Il contratto si perfeziona, in seguito all'esito positivo dell'istruttoria del GSE, nel momento in cui il soggetto responsabile accetta informaticamente la scheda-contratto, comprensiva della tabella incentivi e delle condizioni contrattuali.

## **Articolo 12**

### ***Giurisdizione***

*[Il GSE ha facoltà di predisporre una clausola generale in deroga alla competenza territoriale del giudice ordinario per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa all'interpretazione e all'esecuzione contratto concluso ai sensi dell'articolo 11]*

## **Articolo 13**

### ***Accordi modificativi e rinvio***

Per quanto non espressamente previsto nelle condizioni generali e nel contratto il GSE e il Soggetto Responsabile fanno espresso rinvio alle disposizioni del Decreto e, qualora applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

Il GSE comunica con congruo sollecito al Soggetto Responsabile l'eventuale adozione di disposizioni normative che si pongono in contrasto con quanto previsto dal contratto, al fine del conseguente adeguamento.

